

**STATUTO PER
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUA**

ART. 1 - (Costituzione e Sede)

1) E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e segg. C.C. l'associazione denominata "Associazione Footprint"; ha sede provvisoria in 43125 Parma, Viale dei Mille nr. 140 presso lo Studio dell'Avvocato Carmelo Panico. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità e Scopi)

- 1) L'associazione è apartitica, senza scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
- 2) Le finalità che si propone sono:
 - a) diffondere ed ampliare la conoscenza della ricchezza e diversità naturali e culturali e della sostenibilità attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
 - b) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, ampliando il novero degli strumenti digitali, operativi, organizzativi e culturali disponibili per il perseguimento degli obiettivi summenzionati;
 - c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche e di ricerca scientifica di interesse sociale, incluse attività, anche progettuali ed editoriali, di promozione, sviluppo e diffusione di strumenti tecnologici digitali e modelli di innovazione sociale al fine di promuovere e diffondere la cultura della salvaguardia della natura, della scienza, della legalità, della convivenza e della pace tra i popoli.
- 3) Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali e sovranazionali.

ART. 3 - (Soci)

- 1) Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 2) La qualità di socio, in ogni caso, si acquista con delibera del Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, su proposta di almeno tre soci.

L'esercizio dei diritti inerenti la qualità di socio è sospeso per il socio inadempiente all'obbligo di corrispondere la quota di iscrizione o la quota sociale annuale.

3) Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

4) L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

3) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

3) L'esclusione consegue all'accertamento di condotte ritenute eticamente e deontologicamente incompatibili con la qualità di socio.

4) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 - (Organi sociali)

1) Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,

- Collegio dei Probiviri.
- 2) Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2) E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
- 3) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- 4) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e/o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

- 1) L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- 3) L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà

più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci iscritti.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 3, 5 o 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

2) Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri membri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

4) Il Consiglio Direttivo elabora, anche sulla base delle eventuali indicazioni dell'Assemblea, ed esegue i programmi per realizzare gli scopi dell'associazione; amministra l'associazione; forma il rendiconto consuntivo e preventivo; cura e custodisce la documentazione delle attività sociali; delibera sulle proposte di ammissione dei soci; determina l'ammontare della quota di iscrizione; della quota sociale annua e dei contributi straordinari; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione.

5) In materia disciplinare, il Consiglio Direttivo:

a) accerta la perdita della qualità di socio;

b) decide l'esclusione e cancellazione del socio.

La decisione in materia disciplinare è adottata previa contestazione dell'addebito all'interessato e dopo averne sentite le ragioni.

La cancellazione è comunicata al socio per lettera raccomandata.

Contro la decisione, il socio ha diritto di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

6) Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di 2 mandati consecutivi.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; ha la legale rappresentanza dell'associazione; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, nominati fra i soci, per la durata di anni 2.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente e delibera a maggioranza di voti.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Presidente e membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri decide:

- a) sulla conformità allo Statuto degli atti compiuti dagli organi dell'associazione;
- b) sulla legittimità e sul merito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è promosso con ricorso entro 10 giorni dalla conoscenza dell'atto e, comunque, dal ricevimento della lettera raccomandata.

Ogni socio ha diritto di proporre ricorso.

La decisione del Collegio è comunicata a chi ha proposto il ricorso e al Consiglio Direttivo.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di privati ed enti pubblici;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) altre entrate compatibili con la normativa in materia.

2) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa

attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di riutilizzare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 15 - (Rendiconto economico)

1) Il rendiconto dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2) Il rendiconto economico è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1) In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione.

2) Il liquidatore, in ogni caso, ha l'obbligo di devolvere l'attivo ad altro ente no-profit o associazione che svolgano un'analoga attività istituzionale.

ART. 17 - (Disposizioni transitorie e finali)

La quota di iscrizione per l'anno 2018 è fissata in Euro 100,00.

Nel corso dell'anno 2018, le funzioni ed i compiti affidati al Presidente, al Consiglio Direttivo verranno svolti rispettivamente da un Presidente, da un Consiglio Direttivo provvisori eletti dai sottoscrittori dell'atto costitutivo.

A detti organi provvisori ed ai loro membri si applicheranno le medesime disposizioni previste nel presente Statuto.

Entro il mese di dicembre dell'anno 2018 dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione degli organi statutari ordinari.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.